

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 14/12/2012

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 7/B

Oggetto: Addizionali di compartecipazione per i compensi ex art. 67, comma 1, lett. m) e chiarimenti relativi alla remissione in termini per la trasmissione del Modello EAS

Con la **risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2012**, in risposta ad un interpello presentato da parte di una società sportiva dilettantistica, l'Agenzia delle Entrate, stravolgendo gli orientamenti precedenti resi noti dal medesimo ente¹, si pronuncia sull'individuazione delle **aliquote delle addizionali regionali e comunali di compartecipazione all'Irpef** da considerare in sede di **effettuazione delle ritenute per avvenuto superamento della soglia di 7.500 euro** per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche ex. art. 67, comma 1, lett. m).

Come noto, a norma dell'art. 25, comma 1, della Legge n.133/1999, sulla quota di rimborsi forfetari, premi compensi di cui all' art. 67, comma 1, lett. m) eccedenti la soglia di euro 7.500 per periodo d'imposta, deve essere operata una ritenuta ai fini Irpef del 23%, ovvero nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, **maggiorata delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'Irpef.**

Addizionale regionale

¹cfr. Agenzia delle Entrate nota n.2006/19456 del 29 dicembre 2006 inviata alla Lega Nazionale Dilettanti FIGC a seguito dell'espressa richiesta di chiarimenti a riguardo

L'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione, è fissata dall'articolo 50, DLgs 446/1997 nella misura dello 0,9% e, fino al 6 dicembre 2011, coincideva con l'aliquota di *base* dell'addizionale regionale di cui all' articolo 6, DLgs 68/2011.

Quest'ultima, a norma del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, è stata rideterminata nella misura dell'1,23%, salvo il potere della Regione di aumentarla o diminuirla, con propria legge, entro determinati limiti fissati dal legislatore nazionale.

In virtù di una lettura sistematica delle diverse norme citate, si era fino ad ora ritenuto che, il riferimento alle aliquote di compartecipazione di cui all'art. 25, L.133/99, dovesse essere interpretato tenendo conto dell'evoluzione normativa a riguardo e del fatto che nel fissare la misura della ritenuta ai fini Irpef per i compensi che superavano la soglia d'imposizione dei 7.500 euro, il legislatore facesse comunque riferimento a quella più bassa prevista per il primo scaglione di reddito, ed in conseguenza di ciò si era fino ad ora ritenuto che l'aliquota della ritenuta da applicare a titolo di addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef fosse quella più bassa, ovvero a quella di base, fissata nella misura dell'1,23%.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in esame, afferma invece che, in base a quanto già rilevato a riguardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un precedente parere, l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione a cui fa riferimento l'art. 25 della L.133/99 va individuata in quella "concretamente deliberata dall'ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l'applicazione del tributo regionale".

In conseguenza di ciò, pertanto, afferma l'Agenzia , le società e gli enti eroganti compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi di cui all'art.67, comma 1, lett. m) in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

Addizionale comunale

In riferimento poi all' aliquota relativa all'addizionale di compartecipazione comunale, la società che ha formulato l'interpello affermava di non dover applicare alcuna ritenuta non essendo stati emanati i decreti ministeriali ai quali il legislatore riservava il potere di fissare la suddetta aliquota ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 360/1998, come del resto espressamente confermato dall'Agenzia stessa nella nota n. 2006/19456.

Contrariamente a ciò, invece, nell'interpello in esame l'Agenzia delle Entrate, rifacendosi sempre al parere precedentemente espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, precisa che la mancata emanazione dei decreti interministeriali previsti dalla norma al comma 2 e con i quali si sarebbe dovuta stabilire l'aliquota, non impedisce in alcun modo l'applicazione del tributo.

La stessa disposizione, infatti, al comma 3, prevede la possibilità per i comuni stessi, con proprio regolamento, di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione con deliberazione che può essere assunta anche in mancanza dei decreti interministeriali previsti al comma 2.

In virtù di questa previsione, pertanto, anche se non espressamente affermato, l'Agenzia conferma la posizione del Ministero dell'Economia e della Finanza per cui, sui compensi ex art. 67, comma 1, lett. m) che eccedono la soglia di 7.500 euro, andranno operate le ritenute per addizionale di compartecipazione comunale con le aliquote deliberate dai comuni di residenza dei percettori.

Chiarimenti relativi alla remissione in termini per la trasmissione del Modello EAS

Con la **risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012**, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti rispetto all'applicazione dell'istituto della remissione *in bonis*, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 (decreto "semplificazioni tributarie") per le **ipotesi di mancato o tardivo invio del Modello EAS da parte degli enti associativi onerati.**

L'istituto citato, infatti, al fine di andare incontro a quei contribuenti che, a causa di errori formali o di adempimenti tardivi perderebbero sconti fiscali o l'accesso a regimi di favore, dà la possibilità di rimediare al mancato adempimento formale a condizione che :

- Sussista il possesso dei requisiti indicati dalla disciplina che s'intende applicare
- l'esecuzione dell'adempimento mancato venga effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
- si provveda al versamento della sanzione pari a 258 euro.

Confermando quanto già affermato con la circolare esplicativa n. 38/E del 2012, l'Agenzia chiarisce che, considerata l'incertezza interpretativa rispetto al termine entro il quale l'adempimento dovesse essere compiuto a causa delle diverse proroghe concesse nel tempo, per semplificare è stato stabilito che gli enti potranno inviare il modello Eas, usufruendo della remissione in bonis,

fino al prossimo 31 dicembre 2012, anche nel caso in cui sia stato superato il termine “della prima dichiarazione utile” previsto dalla norma a regime.

Tabella esemplificativa

Caso	Data costituzione	Scadenza presentazione modello Eas	Remissione <i>in bonis</i>	
			Presentazione modello Eas	Pagamento sanzione
1	15/02/2006	31/03/2011	31/12/2012	31/12/2012
2	04/03/2011	03/05/2011	31/12/2012	31/12/2012
3	08/06/2012	07/08/2012	31/12/2012	31/12/2012
4	01/08/2012	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2013

Nell'ipotesi, poi, di enti di nuova costituzione, nel caso in cui lo scadere dei 60 giorni dalla costituzione utili per la presentazione del modello EAS coincida con il termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi dell'ente o vada oltre (ipotesi 4 della tabella) , allora, grazie alla remissione *in bonis*, il tempo a disposizione per la presentazione slitta fino alla presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Gli enti che, invece, hanno inviato con ritardo il modello, possono sanare la loro situazione attraverso la remissione *in bonis*, pagando i 258 euro previsti per la sanzione e senza trasmettere nuovamente Eas, sempreché, naturalmente, siano in possesso dei requisiti e che nulla sia cambiato rispetto alla prima comunicazione.

Tabella esemplificativa

Caso	Data costituzione	Scadenza presentazione modello Eas	Data presentazione modello Eas	Remissione <i>in bonis</i>	
				Presentazione modello Eas	Pagamento sanzione
1	15/02/2006	31/03/2011	10/05/2011		31/12/2012
2	04/03/2011	03/05/2011	10/05/2011		31/12/2012
3	08/06/2012	07/08/2012	28/08/2012		31/12/2012
4	01/08/2012	30/09/2012	10/10/2012		30/09/2013

Infine, è importante ricordare, che il versamento della sanzione va effettuato attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, da

esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno a cui si riferisce il versamento.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli

